DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore

Nuove norme in materia di attività dell'ufficiale giudiziario e modifiche alla disciplina concernente le attribuzioni e i compensi e i proventi degli ufficiali giudiziari Onorevoli Colleghi - Quando, come oggi, si cercano risposte per definire l'ufficiale giudiziario e il suo ufficio, l'incertezza conduce ad una rivisitazione storica di questo antico soggetto, conosciuto già nel mondo ebraico e pervenuto alla nostra cultura giuridica con l'ordinamento romano che gli attribuiva il compito di portare in esecuzione le sentenze della magistratura.

Durante i secoli, con l'assoggettamento a strutture diverse, la nozione di ufficiale giudiziario è stata confusa con altre apparentemente assimilabili, ma in realtà del tutto estranee, che ne hanno snaturato la collocazione giustinianea, consegnandola a noi come un ibrido, in perenne ricerca di giuridica, definitiva qualificazione.

Nei tempi più recenti i tentativi di pervenire ad una definizione univoca dello 'status' dell'ufficiale giudiziario e della natura del suo rapporto di lavoro, hanno risentito di una quanto disordinata contraddittoria emanazione di norme tampone che, destinate a chiudere le falle di un impianto normativo sempre più disarticolato dal complesso sistema giuridico e sociale in cui l'ufficiale giudiziario si trova ad operare, hanno progressivamente reso inconciliabili aspetti tipici dell'attività libero professionale presenti nel vigente ordinamento (D.P.R. 15 dicembre 1959 n.1229), con i caratteristici del pubblico impiego che progressivamente si è cercato di estendergli. In questo quadro di incertezza si pone come

improcrastinabile la ristrutturazione dell'istituto, partendo dall'assunto che non si può parlare di riforma della giustizia senza provvedere a ridefinire il ruolo e la figura dell'ufficiale giudiziario, il cui intervento contribuisce ad avvalorare, in termini di efficacia, l'operato della magistratura dando concretezza al diritto e certezza al credito.

In tale prospettiva, appare necessario sgombrare, fin da subito, il campo da quella errata impostazione metodologica, consistita nel voler dare una qualificazione giuridica alla figura dell'ufficiale giudiziario ancor prima di aver apprestato una univoca, chiara e compiuta regolamentazione della sua

attività. Una spasmodica ricerca che ha finito per pregiudicare nel tempo ogni possibile soluzione, producendo un vizio logico nell'evoluzione professionale di questo operatore del diritto.

Con questa proposta si cerca di dare contenuto e attualità ad una funzione irrinunciabile nell'organizzazione giudiziaria dei moderni Stati, quale è quella degli ufficiali giudiziari.

Lo status dell'ufficiale giudiziario non può infatti che essere il risultato interpretativo, il punto di arrivo dell'esame della disciplina della sua attività. Una risposta consapevole e coerente a quella domanda di giustizia concreta, rapida e trasparente che, a salvaguardia della certezza del diritto, trovi condizione e presupposto nel recupero di efficienza e tempestività della fase esecutiva. E' tempo di interrompere con decisione lo spossessamento che ha interessato, in questi ultimi anni, l'attività dell'ufficiale giudiziario, per riaffermare con rinnovato vigore la centralità di questo soggetto nell'esecuzione. Un percorso costruttivo da intraprendere soprattutto con l'affidamento ad esso di compiti che, in un quadro di ricercata deflazione processuale, conducano con un naturale aggiornamento delle procedure, improntato criteri di celerità. semplificazione e snellimento, all'armonizzazione con procedura la esecutiva europea.

Invero, un primo passo è già stato compiuto con la più recente riforma del processo di esecuzione intervenuta nell'anno 2005, laddove sono state potenziate ed ampliate alcune delle attribuzioni già proprie dell'ufficiale giudiziario.

Tuttavia, ancora di più si può e si deve fare. All'intento di conferire un nuovo assetto al servizio giustizia, ispirato alla tutela degli interessi del cittadino utente, non può che seguire, perciò, la revisione dei poteri e delle attribuzioni dell'ufficiale giudiziario, non solo nella concreta attuazione dei diritti cui è istituzionalmente demandato con l'esecuzione delle decisioni giudiziali, ma anche con l'acquisizione di compiti che

costituiscano una concreta ed adeguata risposta alla sempre più impellente richiesta di effettività ed efficacia dell'esecuzione.

In quest'ottica si rende necessario intervenire sulle attribuzioni dell'ufficiale giudiziario ma anche su un adeguamento delle norme ordinamentali (decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959 n. 1229) che ne regolano l'organizzazione e la gestione degli Uffici Unici, di cui pure si conferma la validità.

In premessa è opportuno sottolineare come la seguente proposta di legge non intende assumere posizioni estreme, preclusive di eventuali soluzioni risolutive presenti in altre iniziative di legge, ma si pone in una prospettiva di apertura ad ogni suggerimento che possa realizzare le finalità perseguite, in un'ottica di semplificazione, economia ed efficacia.

Si conferma, infatti, la validità della struttura degli Uffici notifiche esecuzioni e protesti e in essi il grado di autonomia organizzativa e gestionale posta a garanzia della specificità dei compiti e delle funzioni svolti dall'ufficiale giudiziario.

Nel contempo viene assicurata la trasparenza e la regolarità dei servizi, soggetti alle direttive ministeriali e sottoposti al potere di sorveglianza del magistrato capo dell'Ufficio giudiziario nonché all'attività ispettiva e di controllo dell'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia.

Per quanto con minimi interventi, si cerca di restituire effettività al sistema autofinanziamento della retribuzione di questi operatori del diritto, capaci di produrre rilevanti entrate per l'Erario consolidato sistema del diritto computabile e con il riversamento del 75 per cento delle somme esuberanti i trattamenti stipendiali previsti. Questo a garanzia della capacità produttiva di questi uffici, il cui personale è chiamato ad operare senza limiti temporali anche fuori dell'ufficio, e per lo più con assunzione di spese, rischi e mezzi propri. Si è cercato, in considerazione di ciò, di garantire giusta reintegrazione una patrimoniale per gli ufficiali giudiziari, rideterminando l'area di competenza

interessata dai diritti computabili e la quantità e modalità di distribuzione dei proventi ad essi riservati, al fine di assicurare un efficace, quanto storicamente comprovato, strumento di incentivazione del personale nell'adempimento dei servizi. Sotto il profilo propriamente retributivo viene più ripristinato per gli ufficiali giudiziari un provento pari al 25 per cento dei diritti riscossi e sono state previste, con prelievo da queste risorse, una indennità di funzione fino al 20 per cento dello stipendio tabellare per il coordinatore, e una indennità fino al 10 per cento per gli operatori giudiziari, addetti all'U.N.E.P.

Anche in questo ambito si propone una armonizzazione del quadro normativo preesistente ribadendo l'autonomia organizzativa e gestionale degli Uffici N.E.P. dalle cancellerie e dalla dirigenza amministrative di queste. Come ribadito dal decreto legislativo 25 luglio 2006 n. 240, e confermato dalla Circolare applicativa del Capo dipartimento del Ministero della Giustizia, infatti, gli ufficiali giudiziari sono posti sotto il diretto controllo e sorveglianza del magistrato, capo dell'ufficio giudiziario, che ne conserva la competenza anche in materia disciplinare.

E' conseguentemente, apparso, utile pervenire alla sostituzione del termine "dirigente " di cui all'art. 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959 n. 1229, con quello più consono di "coordinatore". Ouesta definizione, risolve, infatti, dubbi interpretativi scaturiti coincidenza dalla nominalistica con la dirigenza amministrativa, di cui nulla condivide, e si concilia meglio con la esatta funzione di coordinamento di attività in forma organizzata fra singole condotte, per lo più caratterizzate dai diversi ambiti territoriali di competenza. Restano peraltro invariate le funzioni già proprie del dirigente trattandosi di mera modifica terminologica, volta a risolvere dubbi interpretativi nella assunzione di poteri gestori inconciliabili con la tipicità della autonomia funzionale dei singoli, nell'esercizio di funzioni e attribuzioni non penetrabili da ordini gerarchicamente imposti.

L'occasione dell'indagine conoscitiva sulla disciplina dell'ufficiale giudiziario svoltasi presso la II Commissione Giustizia del Senato in merito al ddl 749, d'iniziativa dei Senatori Berselli e Balboni, offre, soprattutto su questi temi, lo spunto per alcune valutazioni di carattere tecnico-formale e sostanziali.

Il testo del ddl all'esame della Commissione Giustizia del Senato, come in parte già evidenziato nel condiviso Parere dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia, alimenta non poche perplessità.

In primo luogo, occorre riflettere sul fatto che, dopo le recenti attribuzioni e modifiche intervenute in materia di notificazione ed esecuzione sia giudiziali che extragiudiziali, come ad esempio la notificazione di atti giudiziari attribuita agli avvocati, a Poste Italiane spa, all'Avvocatura dello Stato, ad Equitalia spa, le comunicazioni attribuite alle cancellerie, ben poche attività *esclusive* residuano per l'ufficiale giudiziario.

La stessa considerazione va fatta per le c.d. attività delegabili dal giudice (espropriazione immobiliare, vendite, etc.), già attribuite ad altri soggetti: notai, commercialisti, istituto vendite giudiziarie.

Inoltre, non va sottaciuto che, in modo forse improprio ma certamente efficace, i più consapevoli operatori del settore sintetizzano le prospettive riservate all'ufficiale giudiziario dal decreto di delega, così come confezionato, constatando come, più che la reale possibilità di un'evoluzione liberale della professione, esso realizzi le condizioni di un licenziamento *ad nutum*.

Esso, infatti, non tiene conto delle reali aspirazioni di un'intera categoria di pubblici dipendenti che da tempo reclamano mezzi e condizioni per poter assolvere al meglio i propri compiti istituzionali, vantando con fierezza e orgoglio l'appartenenza all'Amministrazione dello Stato.

In questa atmosfera di impotenza in cui da sempre sono costretti ad operare gli ufficiali giudiziari, si pensi anche solamente alla carenza di adeguati strumenti informatici, l'attribuire a questi operatori del diritto le cause dell'ineffettività dell'esecuzione appare come una illegittima e semplicistica forzatura.

Appare doveroso, pertanto, formulare alcune notazioni di ordine generale che sottolineano i connotati identificativi di un pubblico ufficiale privilegiato osservatore di fenomeni troppo spesso trascurati dai giuristi.

L'ufficiale giudiziario è organo giurisdizionale che svolge funzioni ausiliarie del giudice, ma anche proprie autonome attribuzioni nel campo del diritto civile, penale, amministrativo ed in materia stragiudiziale, ponendosi, quale qualificato garante nell'attuazione coercitiva della legge e dei provvedimenti giudiziali, in una posizione di equidistanza dalle parti e dai loro contrapposti interessi.

Concorde sul punto ormai tutta la dottrina processualistica civile, che sposa la teoria chiovendiana dell'unico organo complesso di giurisdizione composto dal giudice, cancelliere e l'ufficiale giudiziario, ritenendo che tra le funzioni dell'ufficiale giudiziario e giudice la differenza del quantitativa e non qualitativa, poiché l'uno e l'altro concorrono, sia pure su piani diversi, all'assolvimento della medesima funzione. Partendo da questa impostazione, rimane ferma la convinzione che la tutela coattiva del diritto debba rimanere prerogativa dell'ordinamento statale e dei suoi organi e che, conseguentemente, non si possa tollerare che i privati si facciano giustizia da sé. Ouesto è il concreto rischio cui si andrebbe incontro riducendo la giurispubblicistica oggi riservata all'ufficiale giudiziario.

L'auspicio è, pertanto, che la saggezza del legislatore sappia creare sinergie capaci di rendere utili e attuali l'azione e l'agire dell'ufficiale giudiziario italiano, riaffermando i requisiti professionali e culturali richiesti, ma anche adeguando mezzi e strutture per integrarsi a pieno titolo nell'Organizzazione giudiziaria europea.

In primo luogo, il denunciato binomio ineffettività dell'esecuzione – sofferenza del mercato finanziario può oggi essere superato

partendo da un'analisi della situazione del momento storico in cui stiamo vivendo.

La crisi in atto, se trova planetarie motivazioni, non esclude certo fra di esse l'evoluzione di un mercato finanziario che ha patologicamente inciso sulla creazione di beni incorporali, non individuabili e perciò non pignorabili.

L'affermazione può apparire sproporzionata, ma non può negarsi che l'ineffettività del credito e l'incertezza del diritto trovano dimora proprio in questa tipologia di mercato e nei suoi più reclamizzati prodotti.

La complessità ed ampiezza dei fenomeni rappresentati impongono risposte che certo non possono esaurirsi in una proposta di legge, ma l'obiettivo che qui si persegue è quello di armonizzare la legislazione italiana in materia di esecuzioni civili con quella degli altri Stati membri.

Nella ferma convinzione che anche in questa materia lo spazio giudiziario europeo, in cui sempre più si muove l'azione dei singoli cittadini e delle imprese, rappresenti una importante opportunità di crescita e di sviluppo nazionale, non si può mancare di evidenziare qualche rischio cui va posto rimedio, proprio guardando alla funzione e al ruolo dell'ufficiale giudiziario.

Seguendo le indicazioni della Commissione europea uno di questi rischi è che, senza una autorità o organo nazionale cui venga riservato il potere di conoscere la consistenza patrimoniale e finanziaria di imprese o privati cittadini, si realizzi una sorta di *shopping* selvaggio delle informazioni in violazione di ogni normativa sulla riservatezza dei dati sensibili e sulla vita privata dei cittadini e delle imprese.

Anche in questa delicata materia proponiamo di seguire le orme di altri Stati, investendo sul sistema ufficiale giudiziario quale organo nazionale competente a cooperare, anche con ricorso al Sistema Informatico per il Mercato Interno (IMI), con autorità o organi di altri Stati per lo scambio di informazioni. L'accesso alle banche dati e lo scambio di informazioni tra i Paesi membri dell'UE, la possibilità di accedere al sistema IMI, che consente lo scambio transfrontaliero di

informazioni tra autorità preposte all'esecuzione, in condizioni di reciprocità adeguatamente tutelate, è uno dei punti cardine della riforma prospettata dal presente disegno di legge che, oltre a conservare le "classiche" attribuzioni istituzionali dell'ufficiale giudiziario, ne prevede di ulteriori, a rafforzamento dell'attività svolta. In tale contesto, di significativo rilievo appare soprattutto la garanzia del vincolo di scopo, che solo un pubblico ufficiale organo terzo rispetto alle parti può assicurare anche al fine di scongiurare quel travalicamento di diritti di rango costituzionale posti a garanzia dei singoli cittadini e delle imprese.

Ma questo disegno di legge vuole sottolineare anche altri aspetti dell'attività giudiziario dell'ufficiale che possono contribuire a rendere più efficiente l'amministrazione della giustizia.

Un altro punto cardine della riforma prospettata si origina dalla considerazione che, di fronte alla crescente crisi in cui versa il sistema giudiziario, si è sviluppato nel tempo un diffuso senso di sfiducia da parte del cittadino nei confronti degli istituti processuali tradizionali, che si dimostrano sempre meno idonei ad offrire un'efficace tutela dei diritti violati.

La concreta esigenza di individuare nuove forme di risoluzione dei conflitti e, al contempo, in grado di smaltire il contenzioso in ossequio al principio di economia processuale, richiede la predisposizione di strumenti diversi ed alternativi a quelli tradizionalmente preposti al componimento delle liti.

La finalità sottesa alla soluzione proposta è quella di spostare la risoluzione del conflitto, nella fase dell'esecuzione, da un ambito giurisdizionale ad uno degiurisdizionalizzato.

In tale prospettiva la mediazione e la conciliazione, anche alla luce del decreto legislativo di attuazione della delega conferita al governo dall'art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e concernente disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, rappresentano

degli strumenti importanti, offrendo alle parti la possibilità di risolvere il conflitto, ponendosi in una logica non competitiva ma di collaborazione e corresponsabilità.

Ciò accade assumendo come mediatore e/o conciliatore della fase preliminare all'esecuzione e nel corso di essa l'ufficiale giudiziario che, a fronte di una valutazione tecnico – giuridica della realtà patrimoniale delle parti in conflitto, può offrire una risoluzione concordata che soddisfi la pretesa creditoria, senza trascurare i diritti del debitore.

L'autorevolezza e la credibilità dell'organo statale potrà garantire efficienza, trasparenza, competenza e indipendenza alle parti.

Ciò si concilia con la auspicata diffusione di strumenti alternativi, indispensabili, in un momento di sovraccarico dell'intero sistema giudiziario, capaci, nel contempo, di costituire una soluzione adeguata per un sistema giudiziario funzionante ed efficiente, assumendo un ruolo parallelo e autonomo alla procedura ordinaria, senza alterarne le caratteristiche di tutela e qualità.

considerazione Maggiore si riconosce all'istituto della constatazione che, molto utilizzato in altri ordinamenti europei, presenta particolari potenzialità applicative proprio nell'attività dell'ufficiale giudiziario. La constatazione, quale atto che documenta una certa situazione giuridica e materiale in un determinato momento, per le peculiari caratteristiche di tempestività ed economicità dell'atto, si coniuga perfettamente con la dinamicità operativa dell'ufficiale giudiziario e si fa apprezzare quale strumento strategico nella politica di deflazione processuale in atto.

Altro caposaldo della riforma attiene alla materia delle notificazioni.

Il presente disegno di legge non può non prendere atto del profondo cambiamento cui da qualche tempo stiamo assistendo, quale risultato dell'attuazione delle più recenti normative collegate all'affermarsi dell'amministrazione digitale e telematica, i cui vantaggi non sono discutibili.

Tuttavia l'ufficiale giudiziario conserva ancora un ruolo fondamentale in tutte quelle

situazioni in cui i sistemi più avveniristici presentano delle carenze.

La notificazione a mani proprie rimane il mezzo più sicuro per portare a conoscenza del destinatario un determinato atto o documento.

La notificazione in mani proprie è, infatti la forma di notificazione che assicura con massima certezza la realizzazione dello scopo del procedimento notificatorio, ossia che il destinatario sia effettivamente venuto a conoscenza dell'atto.

E' per questa ragione che l'ufficiale giudiziario non incontra limiti né temporali né spaziali nell'adottare questo tipo di notificazione.

Giova ricordare che questa è la forma di notificazione che, attraverso l'effettiva conoscenza dell'atto, garantisce la partecipazione del soggetto interessato al processo, realizzando le condizioni del giusto processo, costituzionalmente garantito.

E' appena il caso di evidenziare, sul punto, come la riscontrata mancanza dell'effettiva conoscenza ha, soprattutto nei processi in contumacia, comportato più volte la condanna dell'Italia per violazione dell'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali.

Si inquadra in questo contesto la necessaria riforma delle attività di notificazione con redazione di verbale di ricerche dell'imputato da parte dell'ufficiale giudiziario nella fase di accertamento e verifica dei presupposti di fatto necessari all'emanazione del decreto di irreperibilità.

Altre attribuzioni che vanno a rafforzare i poteri dell'ufficiale giudiziario per la risoluzione delle più urgenti problematiche collegate alla fase esecutiva appartengono alla materia della pubblicità delle vendite mobiliari e immobiliari.

Il disegno di legge prevede l'istituzione del B.U.A.I., il bollettino ufficiale delle aste immobiliari, che sarà tenuto dall'ufficiale giudiziario per la pubblicazione degli annunci relativi a gare, anche senza incanto, o ad aste che hanno ad oggetto i beni mobili previsti dal secondo comma dell'art. 490 del codice di procedura civile, ovvero i beni

immobili appartenenti a soggetti pubblici e privati, comunque da vendere nel corso o a seguito di procedimenti amministrativi o giudiziari.

Il B.U.A.I. sarà tenuto a cura dell'ufficiale giudiziario che ne sarà responsabile, e sarà costituito da un apposito sito INTERNET. Infine, il disegno di legge prevede per l'ufficiale giudiziario, oltre ai poteri di cui è già titolare per legge, la possibilità di ricorrere allo strumento del fermo amministrativo dei beni iscritti nei pubblici registri.

E' evidente, a questo punto, come il presente disegno di legge tenda a valorizzare o forse sarebbe meglio dire legittimi, la presenza dell'ufficiale giudiziario professionista nell'ambito di una Pubblica Amministrazione sempre più efficiente, preparata ed economica, in linea con i *target* europei.

Questo risultato, però, lo si ribadisce, deve necessariamente passare per il riappropriarsi delle funzioni infaustamente sottratte in questi anni all'ufficiale giudiziario e con la previsione di nuovi e più adeguati compiti per una figura che è sempre più altamente professionale nella complessa macchina della Giustizia italiana.

Ecco perché le attribuzioni previste, lungi dall'apprestare tutele corporative, devono occasionare un intervento adeguato all'importanza che merita la tutela costituzionale dei diritti e il connesso potere di azione.

In conclusione, questa proposta di legge vuole riposizionare nel giusto contesto interno ed europeo l'ufficiale giudiziario italiano, cercando di adeguarne gli strumenti operativi e l'organizzazione degli uffici alle mutate esigenze socio-economiche e ai principi dettati dalla legislazione europea.

Art. 1 (Attribuzioni)

- 1. L'ufficiale giudiziario è organo di giurisdizione ed esercita le proprie attribuzioni su impulso di parte nelle materie per le quali ha autonoma competenza esclusiva, prevista oltre che dalla presente legge, dagli altri provvedimenti normativi e regolamentari vigenti in materia civile, commerciale, procedurale e stragiudiziale. Può altresì procedere all'espletamento delle funzioni proprie del giudice, ove queste siano delegabili, su delega di quest'ultimo e/o su impulso di parte.
- 2. L'ufficiale giudiziario è l'organo nazionale competente a cooperare con autorità o organi di altri Stati per lo scambio di informazioni in materia di esecuzione e di espropriazione, anche ai fini della ricerca delle cose da sottoporre ad esecuzione.
- 3. Ove sussistano i presupposti, accerta nei limiti della tutela richiesta la consistenza patrimoniale del debitore facendo ricorso ai registri delle imprese, ai registri della sicurezza sociale e dell'amministrazione finanziaria, nonché ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche¹.
- 4. Accede altresì ai sistemi di informazione e alla rete giudiziaria europea con la possibilità di utilizzare tali strumenti anche ai fini dello scambio di informazioni tra le autorità degli Stati membri preposte all'esecuzione e alla notificazione degli atti, laddove ciò sia consentito in condizioni di reciprocità.

La potestà rimessa all'ufficiale giudiziario, di accedere oltre i limiti riferiti, trova fondamento nel principio di vincolo di scopo dell'attività pubblica esercitata.

Va espressamente riaffermato, perciò, anche all'esito dell'accertamento presso le banche dati, (esclusi, evidentemente, quelli accessibili a chiunque) il potere-dovere, tecnicamente discrezionale, dell'ufficiale giudiziario di operare fra i beni rinvenuti la scelta di quelli da pignorare e/o comunque da indicare al creditore, per garantirne il credito, e ciò assumendo a parametro la compatibilità e i limiti dei dati trattati con lo scopo perseguito.

Sostanzialmente sembra risolversi in questa tutela, (negli ambiti preclusi alla diretta acquisizione dei dati da parte del creditore), la riserva che la legge fa all'ufficiale giudiziario, organo pubblico, (e non mero intermediario delle istanze del creditore) di procedere alle "indagini patrimoniali". In alcuni Stati membri dell'U.E., come Francia e Regno Unito, le autorità preposte all'esecuzione non essendo soggetti di diritto pubblico, non possono consultare i registri pubblici del proprio paese ma devono prima ottenere l'autorizzazione dalla Procura della Repubblica. La sproporzionata esposizione del patrimonio del debitore, in questa "area riservata", potrebbe concretizzare una violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali (art. 11 d.lgs. 30/06/2003 n. 196), ove non sorretta, da "ragioni di giustizia". E' un dato documentato che le legislazioni più moderne sull'esecuzione consentono a determinati organi autorizzati l'accesso a file non pubblici. (Dato tratto dal Libro Verde sull'esecuzione effettiva delle decisioni giudiziarie nell'Unione Europea e sulla trasparenza del patrimonio del debitore- Commissione delle Comunità Europee, Bruxelles, 6.3.2008). In una prospettiva di armonizzazione tra gli ordinamenti dei Paesi membri e di cooperazione tra le autorità nazionali, sarebbe auspicabile la previsione di strumenti che consentano lo scambio diretto di informazioni, sul modello del vigente strumento comunitario in materia di reciproca assistenza tra le autorità fiscali, anche attraverso la predisposizione di una modulistica standardizzata.

¹ Tali banche di dati sono generalmente accessibili dagli utenti, in base ai principi generali inerenti alla consultazione dei documenti amministrativi, e possono essere sottratte all'uso, solo in caso di limiti afferenti alla segretezza delle informazioni e alla tutela dei dati personali. In particolare, l'IMI è uno strumento elettronico operativo in tutte le lingue ufficiali, che consente lo scambio di informazioni tra tutti gli Stati membri e potrebbe essere utilizzato anche ai fini dello scambio transfrontaliero di informazioni tra le autorità preposte all'esecuzione (Soluzione auspicata nell'ambito della stesura del Libro Verde sull'esecuzione effettiva delle decisioni giudiziarie nell'Unione Europea e sulla trasparenza del patrimonio del debitore. Commissione delle Comunità Europee-Bruxelles, 6.3.2008).

- 5. Ai fini dell'espropriazione, l'ufficiale giudiziario è organo abilitato a ricevere dal debitore, obbligato per legge sotto comminatoria di sanzione penale, la dichiarazione patrimoniale europea relativa ai propri beni e crediti nello Spazio giudiziario europeo, nel rispetto del principio di proporzionalità, escludendo le informazioni non necessarie a soddisfare la richiesta²;
- 6. Sono riservati all'ufficiale giudiziario con competenza esclusiva le seguenti attività e relativi atti:
 - a) esecuzione forzata o per espropriazione con le prerogative di cui agli articoli 482 e 519 del codice di procedura civile, per consegna o rilascio o per obbligo di fare con le attribuzioni di cui agli articoli 612 e seguenti del codice di procedura civile;
 - b) esecuzione o attuazione di atti e provvedimenti, stranieri, comunitari o, comunque, assunti da Stati membri dell'Europa;
 - c) esecuzione delle decisioni arbitrali;
 - d) il compimento anche in deroga alla tariffa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, degli atti di recupero dei crediti erariali, previdenziali ed assistenziali previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, dal decreto Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n.1124, dal decreto Presidente della Repubblica 26 aprile 1957 n. 818, dalla legge 6 aprile 1936 n. 1155, nonché il recupero dei crediti degli enti di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639 e, ove sul territorio di competenza insista altro soggetto competente per legge, l'ufficiale giudiziario, con uguali compensi, provvede in via esclusiva fino alla concorrenza di euro 1.000,00 (mille/00);
 - e) operazioni di vendita mobiliare, anche on-line, e immobiliare conseguenti al procedimento di espropriazione forzata o a procedure fallimentari, con redazione del progetto e della distribuzione della somma ricavata;

² La trasparenza del patrimonio dei debitori non dovrebbe subire limitazioni per effetto del carattere territoriale dei procedimenti di esecuzione nazionali, dato che all'interno dello Spazio giuridico europeo – nel quale è garantita la libera circolazione delle decisioni giudiziarie – tutto il patrimonio del debitore può in linea di principio essere oggetto di esecuzione. Si noti che nella prassi di alcuni Stati come AUSTRIA; GERMANIA e INGHILTERRA alla dichiarazione del debitore non si applica il principio della territorialità.

La dichiarazione sotto giuramento che il debitore è obbligato a prestare riguarda tutti i beni tanto i beni che si trovano sul territorio nazionale quanto i beni che si trovano all'estero.

Tutto questo è ancor più vero dopo l'entrata in vigore del procedimento europeo di ingiunzione di pagamento con l'applicazione del Regolamento 1896/2006, già in vigore all'interno dell'Unione.

Dal 12 dicembre 2008 i creditori UE hanno a disposizione un nuovo strumento per cercare di ottenere il pagamento dei propri crediti vantati nei confronti di altri soggetti residenti o domiciliati all'interno della UE.

L'art. 19 del Regolamento prevede che "... un'ingiunzione di pagamento europea divenuta esecutiva nello Stato membro d'origine è riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri senza che sia necessaria alcuna dichiarazione di esecutorietà e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento".

Un preventivo controllo di ammissibilità della dichiarazione esecutiva dell'ingiunzione di pagamento è che l'ingiunzione sia stata notificata secondo una delle modalità ammesse dal regolamento.

Questo particolare profilo della notificazione ci riporta alle valutazioni negative svolte sull'art. 2 ddl 749 anche sotto il profilo delle censure mosse dalla Corte di Strasburgo che ha più volte sanzionato l'Italia con riguardo allo svolgimento dei processi in contumacia riscontrando violazioni dell'art. 6 della C.E.D.U. (diritto di equo processo)3 proprio nei casi in cui le notificazioni assicuravano la semplice conoscibilità e non garantivano l'effettiva conoscenza dei procedimenti e l'esercizio del diritto di difesa (Sentenza 12/2/1985, Colozza C/ Italia; Sentenza 18/5/2004, Semogyi c/Italia; Sentenza 10/11/2004 Sejdovic c/ Italia, Sentenza 21/12/2006 Zunic c/ Italia)

- f) estinzione del procedimento esecutivo per avvenuto pagamento nelle mani del procedente o per transazione novativa tra le parti, con effetti sostanziali e processuali;
- g) attuazione dei provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori e nunciatori;
- h) constatazione, ove richiesto dalla parte, anche con effetto estintivo dell'esecuzione o sostitutiva del titolo originario, in caso di constatazione della pretesa assistita dal titolo esecutivo;
- i) formazione di titolo esecutivo stragiudiziale, per ricognizione di debito su interpello apposito dell'ufficiale giudiziario che procede alla significazione del precetto speciale fondato sui presupposti probatori di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile;
- j) la notificazione in tutte le forme previste dal codice di procedura civile e dal codice di procedura penale, anche a mezzo fax o invio telematico, ove previsto dalla vigente normativa;
- k) atto di significazione con redazione del relativo verbale nel domicilio del destinatario ovvero ovunque egli venga rinvenuto;
- levata di protesto dei titoli cambiari e assegni bancari ai sensi del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e della legge 12 giugno 1973, n. 349, e successive modificazioni;
- m) offerta reale o per intimazione;
- n) descrizione dell'oggetto costituente contraffazione di brevetto;
- o) certificazione e attestazione di autenticità di dichiarazioni testimoniali, relazioni peritali e atti destinati all'utilizzo nel processo, nonché la certificazione di fatti e situazioni dallo stesso constatati in qualità di pubblico ufficiale;
- p) ricezione della dichiarazione del terzo prevista dall'articolo 547 del codice di procedura civile;
- q) nomina a sequestratario ai sensi dell'articolo 1216 del codice di procedura civile e dell'articolo 79 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, nonché amministratore giudiziario dei beni sequestrati, delle aziende e degli immobili pignorati.

Art. 2

(Ulteriori attribuzioni)

- 1. Oltre alle funzioni demandategli dalla normativa vigente, l'ufficiale giudiziario può, su nomina d'ufficio o ad istanza di parte:
 - a) essere nominato consulente tecnico, perito, arbitro o commissionario³;
 - b) procedere prima della esecuzione e/o nel corso di essa, al tentativo di mediazione o conciliazione, su istanza di parte, al fine di comporre i contrapposti interessi

³ L'ufficiale giudiziario fornisce una valutazione puramente tecnica dei fatti di causa, di cui non può essere investito il giudice. Egli può, inoltre, redigere perizie tecniche sullo stato dei luoghi e di cose. Nelle controversie riguardanti diritti disponibili l'ufficiale giudiziario può essere nominato arbitro. La decisione della controversia, adottata secondo diritto o, su richiesta delle parti, secondo equità, assume la forma di provvedimento vincolante. Su istanza di parte l'ufficiale giudiziario presenta il provvedimento al giudice per l'accertamento della sua regolarità formale e la dichiarazione di esecutività.

preventivamente rappresentati nella concreta tutela dei diritti in materia civile e commerciale⁴;

- c) effettuare stime e valutazioni;
- d) redigere inventari;
- e) procedere, ove richiesto dall'autorità giudiziaria, all'apposizione ed alla rimozione di sigilli nei casi previsti dalla legge;
- f) ricevere atti di asseverazione con giuramento di perizie stragiudiziali e di traduzioni di atti scritti, nonché dichiarazioni giurate⁵;
- g) procedere alla ricognizione o accertamento dello stato dei luoghi e delle cose⁶;
- h) procedere ad atti di interpellanza pubblici e privati con valore probatorio⁷;

⁴ Su istanza del procedente e nei limiti della procura conferitagli, l'ufficiale giudiziario tenta una mediazione fra le parti per la risoluzione pacifica della controversia. A tal fine, provvede, a seconda delle necessità, a predisporre accordi preliminari e testi contrattuali, nonché a redigere un progetto di adempimento determinando i tempi e le modalità dell'esecuzione che sottopone alla firma degli interessati. L'attività di mediazione, che non può avere una durata eccedente 60 giorni, sospende l'efficacia del precetto. All'ufficiale giudiziario è riservato il compenso previsto dalla legge per il mediatore professionale e in caso di esito positivo del tentativo di conciliazione, l'indennità è prevista in misura maggiore.

Di fronte alla crescente crisi in cui versa il sistema giudiziario, è andato crescendo nel tempo un diffuso senso di sfiducia da parte del cittadino nei confronti delle strutture processuali tradizionali, che si dimostrano sempre meno idonee ad offrire un'efficace tutela dei diritti violati; tale inadeguatezza si fa ancora più evidente laddove si consideri la lentezza con la quale tale sistema risponde alla domanda di giustizia posta dai suoi fruitori. La concreta esigenza di individuare nuove forme di risoluzione dei conflitti più adeguate e, al contempo, in grado di smaltire il contenzioso in ossequio al principio di economia processuale, ha determinato la predisposizione di strumenti diversi ed alternativi a quelli tradizionalmente preposti al componimento delle liti. Pur nella notevole diversità delle molteplici soluzioni proposte, la finalità ad esse sottesa è comune, ovvero quella di spostare la risoluzione del conflitto da un ambito totalmente giurisdizionale ad uno de-giurisdizionalizzato.

La mediazione è uno di questi strumenti; essa può costituire un profondo riesame del concetto stesso di giurisdizione, in grado di offrire una risposta in termini di giustizia ben più adeguata alle attuali esigenze. Sebbene, sia errato considerare la mediazione come uno strumento per porre rimedio alle carenze ed alle lungaggini tipiche del processo civile, poiché le soluzioni ai problemi del sistema giurisdizionale devono essere individuate innanzitutto all'interno dell'apparato stesso, e non provenire dall'esterno, l'istituto della mediazione, a differenza del sistema giudiziale, offre alle parti la possibilità di risolvere il conflitto ponendosi in una logica che non è competitiva o avversariale, ma è di collaborazione e corresponsabilità. Infatti, la Mediazione-Conciliazione consente di procedere ad una valutazione concreta delle risorse personali delle parti coinvolte (creditore-debitore) che, grazie alle conoscenze e valutazioni tecnico-giuridiche dell'Ufficiale Giudiziario, possono dare luogo ad una risoluzione del "conflitto" in maniera concordata tra le parti e di maggiore, se non unica, soddisfazione della pretesa creditoria sotto un vari profili:

- 1. del quantum sia possibile recuperare;
- 2. dei tempi ragionevolmente più brevi;
- 3. della certezza di ciò che viene recuperato.

A tal fine, è prevista la figura professionale del mediatore – conciliatore, in ambito esecutivo ed in capo all'Ufficiale Giudiziario proprio in virtù delle competenze specifiche che ha acquisito operando da sempre in tale settore e trovando soluzioni alle innumerevoli problematiche che gli si pongono di volta in volta grazie anche ad un sistema normativo in continua evoluzione e, sin troppo spesso, di difficile attuazione.

Pertanto, all'art. 60 comma 3 del d.lgs. n. 1082 del 26.05.2009 è aggiunta la lettera t) "prevedere nella fase successiva al procedimento, ovverosia in seguito alla formazione di un titolo esecutivo, che la mediazione finalizzata alla conciliazione sia svolta dagli Ufficiali Giudiziari in ogni fase dell'attività d'esecuzione e fino alla redazione del verbale di pignoramento ai sensi dell'art. 492 e ss. c.p.c.

⁵ L'ufficiale giudiziario agisce su richiesta di parte ammonendo il comparente circa la corrispondenza del testo tradotto a quello originale, ai sensi dell'art. 483 c.p.

⁶ Su istanza del giudice competente o su richiesta di parte l'ufficiale giudiziario provvede ad accertare lo stato delle cose e dei luoghi indicando data ed ora dell'esecuzione. A tal fine, redige processo verbale attestante la situazione verificata e descrivendo minuziosamente quanto rinvenuto. Se ritenuto opportuno redige relazione fotografica allegando esaurienti note esplicative.

- i) essere nominato curatore fallimentare o custode giudiziario di beni sequestrati, aziende e immobili pignorati;
- j) attestare l'autenticità delle riproduzioni di atti e documenti su richiesta di privati, nonché la veridicità della firma apposta;
- k) svolgere tutte le altre attività deferite dalla legge alle attribuzioni dell'ufficiale giudiziario;
- 1) autenticare le sottoscrizioni ad esclusione di quelle che comportano attività negoziali.

Art. 3

(Notificazioni)

- 1. Gli ufficiali giudiziari eseguono di persona la notificazione in materia penale, civile ed amministrativa e degli atti stragiudiziali nell'ambito del territorio ove ha sede l'ufficio al quale sono addetti, in tutte le forme disciplinate dal codice di procedura civile e dal codice di procedura penale⁸, anche a mezzo fax o invio telematico, ove previsto dalla vigente normativa⁹.
- 2. Gli ufficiali giudiziari possono eseguire, a mezzo del servizio postale o a mezzo di strumenti informatici, nel rispetto della normativa di settore e senza limitazione territoriali, la notificazione degli atti relativi ad affari di competenza, oltre che dell'autorità giudiziaria della sede nella quale sono addetti, anche dell'autorità giudiziaria della sede dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti da cui sono distaccati nonché degli atti stragiudiziali.

La coincidenza,infatti, tra la persona del consegnatario e quella del destinatario evita la necessità di fare ricorso alla presunzione di conoscenza, per cui l'atto si ha per conosciuto se, secondo le forme tipicamente previste dal codice è entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario.

E' per questa ragione che l'ufficiale giudiziario non incontra limiti né spaziali né temporali nell'adottare questo tipo di notificazione. Giova ricordare che questa è la forma di notificazione che realizzando la condizione di effettiva conoscenza dell'atto, garantisce la partecipazione del soggetto interessato al processo, realizzando le condizioni del giusto processo costituzionalmente garantito. Le indubbie implicazioni di certezza realizzano inoltre le condizioni di effettiva conoscenza la cui riscontrata mancanza ha, soprattutto nei processi in contumacia, comportato più volte la condanna dell'Italia per violazione dell'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

⁹ Cfr. Ministero della Giustizia: Decreto 17 luglio 2008 << Regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile>>, in sostituzione del decreto del Ministro della Giustizia del 14 ottobre 2004 n. 167, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 novembre 2004, n. 272, S.O.

La previsione di entrambe queste tecniche di trasmissione dei testi *inter absentes* consente di coprire un ampio spettro di possibilità applicative che vanno dalle tradizionali forme di spedizione via fax alle più avanzate tecnologie di trasmissione telematica munite di sottoscrizione elettronica. A tal uopo l'impiego della firma digitale, in particolar modo, consentirebbe di attribuire alla notificazione una particolare forza probatoria.

Ciò consente all'ufficiale giudiziario di gestire sia le forme di notificazione che non richiedono particolari accertamenti di fatto curando, attraverso la gestione delle tecnologie informatiche, la massima celerità della notifica; sia i procedimenti di notificazione più complessi che necessitano di particolari indagini ed accertamenti svolti in loco culminanti nello strumento informativo del verbale di significazione.

⁷ Nei casi previsti dalla legge l'ufficiale giudiziario rivolge interpellanza alla persona interessata, rinvenuta sul luogo dell'accesso. Nell'ambito di attività prettamente privatistica predispone un incontro fra le parti, presso la sede UNEP od in altro luogo adeguato. Dell'attività svolta redige processo verbale indicando le dichiarazioni ricevute nonché gli accadimenti verificatisi

⁸ La notificazione in mani proprie è la forma di notificazione che assicura con massima certezza la realizzazione dello scopo del procedimento notificatorio, ossia la conoscenza dell'atto da parte del destinatario.

- 3. In caso di effettiva necessità l'ufficiale giudiziario può effettuare anche a mezzo del servizio postale la notificazione degli atti in materia penale, civile ed amministrativa e gli atti stragiudiziali nell'ambito del territorio ove ha sede l'ufficio al quale è addetto.
- 4. In materia di notificazioni penali quando non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dall'articolo 157 del codice di procedura penale l'ufficiale giudiziario procede, anche consultando i competenti uffici pubblici, a nuove ricerche dell'imputato presso l'amministrazione penitenziaria centrale al fine di accertare il luogo residenza anagrafica, domicilio, dimora e lavoro, nonché il luogo di nascita e procede d'ufficio alla nuova notificazione.
- 5. L'ufficiale giudiziario procedente ove accerti che i luoghi indicati per la notificazione non rientrano nella propria sfera di competenza territoriale, incarica l'ufficiale giudiziario competente per territorio per la notificazione.
- 6. L'autorità giudiziaria può rinnovare, ove assolutamente necessario, le ricerche tramite la polizia giudiziaria¹⁰.
- 7. Quando l'ufficiale giudiziario procede a ricerche dell'imputato, ai sensi dell'art. 159 c.p.p., redige verbale delle ricerche compiute, indicando i luoghi, le persone e gli enti interpellati; al verbale deve essere allegata copia di tutta la documentazione fornita da dette persone o enti; quando incarica l'ufficiale giudiziario competente per territorio per la notificazione, l'ufficiale giudiziario trasmette allo stesso copia di tutta la documentazione utile al reperimento dell'imputato¹¹.
- 8. Analogo procedimento può essere richiesto dai privati in materia di notifiche civili qualora si debba procedere ai sensi dell'art. 143 c.p.c.¹²

Siffatta previsione riconosce all'ufficiale giudiziario la funzione di organo di giurisdizione per eccellenza nell'attività notificatoria e consente di conseguire un miglior risultato in termini di economicità, efficacia ed efficienza

Sotto il profilo dell'<u>economicità</u> è opportuna la riunione, in capo all'ufficiale giudiziario, dell'intero processo di notificazione dell'imputato in caso d'irreperibilità attribuito oggi, ad altri soggetti, per disposizione dell'autorità giudiziaria. Ciò permette all'ufficiale giudiziario di poter seguire tutte le fasi del *notum facere* eliminando onerose duplicazioni e inutili passaggi di carteggi fra diversi uffici.

Sotto il profilo dell'<u>efficacia</u>, la trasformazione della succinta relazione di notifica in un verbale di significazione, comprensivo di tutti gli accertamenti richiesti dalla legge all'organo notificante, consente di notiziare l'Autorità Giudiziaria tempestivamente ed esaustivamente, con la stessa efficacia delle forze di polizia, le quali risulterebbero sgravate da tali incombenze e destinate ad altre rilevanti funzioni.

In ultimo sotto il profilo dell'<u>efficienza</u>, l'utilizzo di una rete di gestione dei processi notificatori su scala nazionale, così come svolta dagli Ufficiali Giudiziari, permetterebbe di ridurre al minimo le dispersioni funzionali, consentendo un agevole monitoraggio dei risultati. Aspetto tanto più rilevante se si considera che il decreto d'irreperibilità ha un'efficacia limitata alla singola fase procedimentale o al singolo grado di giudizio, richiedendo la rinnovazione delle indagini e delle ricerche per ogni *step* processuale

¹⁰ Il mutamento di funzione della polizia giudiziaria da organo interessato, *prima facie*, al processo di notificazione degli irreperibili, a organo succedaneo all'attività svolta dagli ufficiali giudiziari, permette la conservazione d'idonee garanzie in capo all'autorità giudiziaria la quale potrà disporre non più di due organi notificatori "tipici" entrambi impegnati nel perseguimento del medesimo obiettivo, ma di un organo deputato all'espletamento della funzione ed uno delegato, in via sussidiaria, solo in caso di necessità

¹¹ Previsione contenuta nell'art. 25, lett. m) ed n), del disegno di legge recante Disposizioni in materia di procedimento penale e delega al Governo per il riordino della disciplina delle comunicazioni e notificazioni nel procedimento penale approvato dal Consiglio dei Ministri del 06 febbraio 2009.

¹² Le garanzie offerte all'imputato irreperibile sono estese anche al soggetto processuale civile considerando come attualmente la procedura di notificazione effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., consente di pervenire ad una conoscenza soltanto presuntiva dell'atto notificato. A fronte di ciò il potenziamento delle attività d'indagine

<u>Art. 4</u>

(Nuove norme in materia di pubblicità delle vendite)

- 1. E' istituito il Bollettino ufficiale delle aste immobiliari (B.U.A.I.) per la pubblicazione degli annunci relativi a gare, anche senza incanto, o ad aste che hanno ad oggetto i beni mobili previsti dal secondo comma dell'art. 490 del codice di procedura civile, ovvero i beni immobili appartenenti a soggetti pubblici e privati, comunque da vendere nel corso o a seguito di procedimenti amministrativi o giudiziari.
- 2. Il B.U.A.I. è tenuto a cura dell'ufficiale giudiziario che ne è responsabile, ed è costituito da un apposito sito INTERNET, secondo le modalità, con i requisiti tecnici ed operativi nonché i compensi ed i costi stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia.
- 3. La richiesta di pubblicazione dei documenti d'asta nel B.U.A.I. deve essere fatta a cura e spese della parte richiedente all'ufficiale giudiziario.

<u>Art. 5</u>

(Compiti e poteri dell'ufficiale giudiziario)

- 1. All'ufficiale giudiziario, nell'esercizio delle sue funzioni, sono conferiti, oltre ai poteri attribuitigli dalla legge ai sensi dell'articolo 513 del codice di procedura civile e dalla qualità di pubblico ufficiale, anche i seguenti compiti:
 - a) potere ispettivo anche preventivo alla richiesta di pignoramento con accesso all'anagrafe tributaria e a tutte le banche dati, ivi compresi i registri delle imprese, dei natanti, dei mobili registrati, le conservatorie immobiliari nonché gli enti previdenziali e bancari al fine di valutare, a priori, la consistenza patrimoniale del debitore, la tipologia di pignoramento più consona alla soddisfazione del credito nonché l'opportunità dello stesso, ove reso necessario nell'espletamento dell'incarico affidatogli e per l'assunzione delle informazioni necessarie alla realizzazione del titolo;
 - b) facoltà di richiedere l'assistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario, con potere di direzione e coordinamento nel corso delle operazioni richieste;
 - c) potere di ricorrere al «fermo amministrativo» dei beni descritti nei pubblici registri.

Art. 6

(Compensi dovuti all'ufficiale giudiziario)

- 1. All'ufficiale giudiziario per tutti gli atti di notificazione e di significazione che comportino redazione di verbale sono dovute, nella stessa misura e modalità di liquidazione, le indennità previste per gli atti di esecuzione in materia civile dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115;
- Per gli atti di notificazione penale spettano all'ufficiale giudiziario, nella stessa misura e modalità di liquidazione, le indennità previste per gli atti di notificazione in materia civile. Tale indennità non deve comunque superare la spesa prevista per la notificazione dell'atto a mezzo posta;

e ricerca in capo all'ufficiale giudiziario, culminanti nel verbale di significazione, consentono di dotare anche questo delicato istituto civilistico delle medesime garanzie approntate in ambito penale.

- 3. Per gli atti stragiudiziali spetta all'ufficiale giudiziario un compenso a carico della parte richiedente da determinarsi con apposita tariffa approvata dal Ministro della Giustizia o comunque nella stessa misura prevista dalla tariffa notarile.
- 4. Se non esiste una tariffa approvata si applica quanto previsto dall'art. 83, ultimo comma, delle disposizioni di attuazione al codice civile.
- 5. L'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 dicembre 1959 n. 1229, è sostituto dal seguente:

"Nomina e attribuzioni dell'ufficiale giudiziario coordinatore.

Nell'ufficio al quale sono addetti due o più ufficiali giudiziari è nominato un ufficiale giudiziario coordinatore; nella scelta si deve tener conto dell'idoneità alle funzioni direttive, del titolo di studio, della anzianità di servizio.

La nomina e la revoca sono disposte con provvedimento del direttore generale dell'OO.GG. della formazione e del Personale del Ministero della Giustizia, sentito il presidente della Corte d'appello.

Al coordinatore dell'Ufficio N.E.P., quale indennità di funzione, è corrisposta, nei limiti delle somme disponibili a titolo di provento sui diritti di cui all'art. 155 decreto Presidente della Repubblica del 15 dicembre 1959 n. 1229 e nella misura massima del 5 per cento delle somme spettanti ad ognuno degli ufficiali giudiziari addetti all'ufficio, una indennità di funzione fino al 20 per cento dello stipendio tabellare."

Nel testo del D.P.R. 15 dicembre 1959 n.1229, la parola "dirigente", ovunque ricorra, è sostituita con la parola "coordinatore".

- 6. All'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 dicembre 1959 n. 1229, primo comma, la parola "deve" è sostituita dalla seguente "può" e sono soppresse le seguenti parole "da eseguirsi fuori del comune ove ha sede l'ufficio"
- 7. E' del pari modificato l'art. 1, secondo comma, della legge 20 novembre 1982 n. 890, per cui la parola "deve" è sostituita da "può" e sono soppresse le parole "da eseguirsi fuori del comune ove ha sede l'ufficio".

<u>Art. 7</u>

(Retribuzione dell'Ufficiale giudiziario – proventi)

1. L'art. 122 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 è sostituito dal seguente:

"Gli ufficiali giudiziari sono retribuiti:

- 1. mediante proventi costituiti dai diritti che sono autorizzati ad esigere, secondo le disposizioni della presente legge, del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 o di altre leggi, sugli atti e commissioni inerenti al loro ufficio;
- 2. con una percentuale sui crediti recuperati dall'Erario, sui campioni civili, penali ed amministrativi e sulle somme introitate dall'Erario per effetto della vendita dei corpi di reato, in ragione del quindici per cento;
- 3. con una percentuale sul ricavato della vendita dei beni pignorati, anche nel caso di vendita eseguita da altri soggetti, in ragione del 5% e con un limite massimo di €1.000,00. A tal fine, chiunque proceda alla vendita dei beni pignorati deve trasmettere mensilmente al Giudice dell'Esecuzione, al Presidente del Tribunale e all'Ufficiale Giudiziario coordinatore un prospetto informativo, redatto su supporto informatico, riepilogativo delle vendite effettuate e degli importi ricavati. Tali somme

verranno equamente ripartite tra gli ufficiali giudiziari addetti agli Uffici N.E.P. del circondario."

2. L'art.155 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 dicembre 1959 n. 1229, è sostituto dal seguente:

"Quando l'ammontare dei diritti computabili ai fini dell'indennità integrativa al netto del tre per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento della tassa erariale superi annualmente l'importo dello stipendio tabellare spettante all'ufficiale giudiziario, lo stesso deve versare all'erario il 75 per cento della parte dei diritti eccedente tale importo."

L'art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 dicembre 1959 n. 1229, è sostituto dal seguente:

"Gli operatori giudiziari addetti all'Ufficio N.E.P., provvedono alla materiale tenuta dei registri di cui all'art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 e sotto la direzione e con la responsabilità dell'ufficiale giudiziario, provvedono all'inoltro delle comunicazioni e notificazioni degli atti a mezzo fax e posta elettronica, alla copiatura e conservazione degli atti ed ai lavori di dattilografia nonché alle altre incombenze previste dal CCNL.

Gli operatori giudiziari assicurano la chiamata all'udienza solo nei casi in cui siano espressamente richiesti, per particolari e comprovate esigenze, dal Presidente del Tribunale.

La chiamata di udienza e dei testi viene assicurata direttamente dal cancelliere addetto all'udienza o dal giudice, mediante strumenti citofonici o luminosi idonei allo scopo.

Il presidente o, in sua assenza, il pubblico ministero, provvedono a dare ogni direttiva utile a garantire il regolare svolgimento dell'udienza e a preservare la genuinità dell'assunzione della prova testimoniale, anche facendo ricorso agli agenti di polizia addetti all'ordine pubblico."

E' abrogato l'art. 21 del D.M. 30/09/1989 del regolamento al codice di procedura penale.

Agli operatori addetti all'Ufficio N.E.P., quale indennità di funzione, è corrisposta, nei limiti delle disponibilità delle somme a titolo di provento sui diritti di cui all'art. 155 decreto del Presidente della Repubblica del 15 dicembre 1959 n. 1229 e nella misura massima del 5 per cento delle somme spettanti ad ognuno degli ufficiali giudiziari addetti all'ufficio, una indennità di funzione del 10 per cento dello stipendio tabellare.

3. All'art. 20. (L) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 sono aggiunti i seguenti commi:

"2-bis Per gli atti che comportino redazione di verbale siano essi di esecuzione, di notificazione e/o di significazione, l'indennità di trasferta è dovuta, per il viaggio di andata e per quello di ritorno, nella misura doppia a quella prevista.

2-*ter* Per le notificazioni a richiesta dell'ufficio all'ufficiale giudiziario spetta il diritto unico di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 nella misura del 25 per cento , non computabile, ai fini dell'indennità integrativa

di cui all'art. 148 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 dicembre 1959 n.1229¹³.

¹³ Diritto computabile

DPR 15/12/1959 n. 1229

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO (PERSONALE)

Capo III

Retribuzione, percentuale, indennità

Sezione I

Diritti, percentuale e indennità di trasferta

122. Gli ufficiali giudiziari sono retribuiti:

- 1) mediante proventi costituiti dai diritti che sono autorizzati ad esigere, secondo le disposizioni del presente ordinamento o di altre leggi, sugli atti e commissioni inerenti al loro ufficio;
- 2) con una percentuale sui crediti recuperati dall'Erario, sui campioni civili, penali ed amministrativi e sulle somme introitate dall'Erario per effetto della vendita dei corpi di reato, in ragione del quindici per cento. Tale percentuale è comprensiva anche delle quote di spettanza degli aiutanti ufficiali giudiziari (26).
- (26) Con <u>L. 13 febbraio 2001, n. 11</u>, sono state emanate disposizioni in materia di forfettizzazione del compenso agli ufficiali giudiziari.

Sezione III

Amministrazione e ripartizione dei proventi

- **146.** 1. Le somme riscosse per diritti, indennità di trasferta e percentuale sono amministrate dall'ufficiale giudiziario dirigente, il quale è l'unico responsabile. In caso di mancanza o d'impedimento dell'ufficiale giudiziario dirigente, provvede alla sostituzione il capo dell'ufficio giudiziario.
- 2. L'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente deve detrarre per spese di ufficio il 3 per cento delle somme di cui al comma 1 e, nelle sedi di pretura, il 4 per cento delle stesse. Egli amministra le somme a tal fine detratte sotto il controllo del capo dell'ufficio, al quale deve presentare il rendiconto mensile e quello annuale. Le eventuali eccedenze sono utilizzate nell'anno successivo.
- 3. Qualora l'importo delle somme di cui ai commi 1 e 2 sia di notevole entità, il capo dell'ufficio giudiziario può disporre il deposito in conto corrente postale o bancario (73).
- (73) Articolo sostituito prima dall'art. 17, <u>L. 11 giugno 1962, n. 546</u> poi modificato dall'art. <u>4</u>, <u>L. 3 giugno 1980, n. 240</u> (Gazz. Uff. 14 giugno 1980, n. 162) e di nuovo così sostituito dall'art. <u>9</u>, <u>L. 15 gennaio 1991, n. 14</u>. Sezione IV

Indennità integrativa

148. All'ufficiale giudiziario che con la percezione dei diritti al netto del due per cento per le spese d'ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale non venga a percepire l'importo dello stipendio iniziale previsto per il personale appartenente alla sesta qualifica funzionale, compete a carico dell'erario un'indennità integrativa fino a raggiungere l'importo medesimo.

Tale importo è progressivamente elevato, in relazione all'anzianità di servizio maturata dall'ufficiale giudiziario, all'ammontare dello stipendio spettante ai dipendenti della sesta qualifica funzionale di pari anzianità di servizio. Il presidente della corte di appello provvede alla virtuale attribuzione ai fini suddetti delle classi di stipendio e degli aumenti periodici biennali nei limiti, alle condizioni e con la procedura previsti per i dipendenti civili dello Stato.

Il diritto di abbreviazione e riconoscimento anticipato all'anzianità di servizio, concesso secondo le norme vigenti in materia agli impiegati dello Stato, è attribuito agli ufficiali giudiziari che siano stati combattenti, agli effetti del trattamento economico di cui ai precedenti commi, con decreto ministeriale, su proposta del presidente della corte di appello, sentito il pubblico ministero (76).

- (76) Articolo prima modificato dall'art. 19, <u>L. 11 giugno 1962, n. 546</u>, dal <u>D.P.R. 5 giugno 1965, n. 757</u> e dall'art. 31, <u>D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079</u>, e poi sostituito dall'art. 4, <u>L. 29 novembre 1971, n. 1048</u> (Gazz. Uff. 16 dicembre 1971, n. 317), entrata in vigore il 17 gennaio 1972 ed infine così sostituito, con effetto dal 1° luglio 1978, dall'art. 38, <u>L. 11 luglio 1980, n. 312</u>.
- **155**. Quando l'ammontare dei diritti computabili ai fini dell'indennità integrativa al netto del due per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento della tassa erariale superi annualmente l'importo dello stipendio spettante al personale appartenente alla sesta qualifica funzionale avente la stessa anzianità di servizio dell'ufficiale giudiziario, lo stesso deve versare all'erario il 95 per cento della parte dei diritti eccedente tale importo (81).

- 4. L'art. 26 (L) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 è sostituito dal seguente:
 - "1. L'indennità di trasferta è dovuta all'ufficiale giudiziario nella misura prevista dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115.
 - Tale indennità non deve comunque superare la spesa per la notificazione dell'atto a mezzo posta.
 - 2. L'indennità di trasferta è corrisposta dall'erario; le spese di spedizione sono a carico dell'erario."
- 5. L'art. 29 (L) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 è sostituito dal seguente:
 - "1. Per la notificazione degli atti è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto unico di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115".
 - L'art. 31 (L) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 è sostituito dal seguente:

"Diritti, indennità di trasferta e spese di spedizione.

Per gli atti a richiesta d'ufficio, o comunque ritenuti esenti per i privati, è dovuto dall'erario all'ufficiale giudiziario il diritto unico di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 nella misura del 25 per cento, non computabile. E' altresì dovuto il pagamento delle indennità di trasferta di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115.

Le spese di spedizione sono a carico dell'erario."

All'art 32 (L) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 le parole: "queste spese sono a carico dell'erario.", sono sostituite dalle parole: "le spese, l'indennità di trasferta e il diritto di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, sono a carico dell'erario".

6. All'art. 38 (L) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 dopo le parole: "per gli atti di esecuzioni", sono aggiunte le parole: "e per gli atti che comportino redazione di verbale".

⁽⁸¹⁾ Articolo così sostituito prima dall'art. 23, <u>L. 11 giugno 1962, n. 546</u>, poi dall'art. <u>31</u>, <u>D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079</u>, poi ancora dall'art. <u>4</u>, <u>L. 29 novembre 1971, n. 1048</u> (Gazz. Uff. 16 dicembre 1971, n. 317) entrata in vigore il 17 gennaio 1972, poi ancora, con decorrenza dal 1° gennaio 1973, dall'art. <u>9</u>, <u>L. 15 novembre 1973, n. 734</u> ed infine dall'art. <u>38</u>, <u>L. 11 luglio 1980, n. 312</u>.